

La seduta comincia alle 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge: Deodato ed altri: Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana (2611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Deodato ed altri: « Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso si era conclusa la discussione sulle linee generali ed era stato fissato per le ore 12 di martedì 9 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverto che è stato presentato l'articolo aggiuntivo Sabattini 1.01 (*vedi allegato*), che comporta la sostituzione consequenziale dell'articolo 2 nonché la modifica del titolo della proposta di legge. Esso sarà votato in linea di principio per cui, in caso di approvazione, sarà trasmesso alla competente Commissione (bilancio) per l'espressione del prescritto parere.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo Sabattini 1.01.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Sabattini 1.01.

(È approvato).

Nell'avvertire che la V Commissione ha assicurato la trasmissione tempestiva del proprio parere in merito alla proposta emendativa testè approvata in linea di principio, rinvio il seguito della discussione al termine della seduta odierna in sede referente delle Commissioni riunite I e II.

La seduta termina alle 13.35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 luglio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Differimento termine per i rimborsi elettorali (C. 2611 Deodato).**TESTO DELL'EMENDAMENTO APPROVATO IN LINEA DI PRINCIPIO**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole « è pari » sono aggiunte le seguenti: « , per ciascun anno di legislatura dei rispettivi organi, » e le parole « lire 4.000 » sono sostituite con le seguenti: « euro 1,00 »;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole da « in misura pari » fino a « al 15 per cento della somma spettante » e da « eccetto quello » fino a « del 40 per cento » sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 9, le parole « lire ottocento » sono sostituite con le seguenti: « euro 1,00 ».

2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole « 4 per cento » sono sostituite con le seguenti « 1 per cento »;

b) all'articolo 9, comma 3, le parole da « ovvero abbiano » fino a « validamente espressi » sono soppresse.

3. Alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole « lire 200 » sono sostituite con le seguenti: « euro 1,00 » e le parole « residenti » sono sostituite con le seguenti: « della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati ».

4. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute

per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 125.328.611,95 per l'anno 2002, ad euro 125.089.621,44 per l'anno 2003 e ad euro 153.089.621,44 annui a decorrere dal 2004, si provvede quanto ad euro 125.000.000 a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999 n. 157; quanto ad euro 328.611,95 per l'anno 2002, ad euro 89.621,44 per l'anno 2003 e ad euro 28.089.621,44 a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIMBORSI ELETTORALI**

1.01. Sabattini, Bressa, Leoni, Mascia, Buemi, Fontanini, Saponara, Rotondi, D'Alia, Mazzoni, Anedda, Carrara.